

Prot. 08/2019

Roma, 02 luglio 2019

A tutti i
Gruppi iscritti

Loro sedi

Oggetto: Riduzione temporanea del requisito anagrafico per l'accesso alle prestazioni di Fondormoli.

Come noto, l'art. 14 del Decreto Legge 4/2019, convertito con modificazioni con la Legge 26/2019, ha introdotto significative modifiche alla disciplina della pensione anticipata.

In particolare, in via sperimentale, limitatamente al triennio 2019-2021, è consentito ai lavoratori con 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva di accedere al sopra menzionato trattamento pensionistico (cosiddetta pensione quota 100).

In occasione della riunione del Comitato Amministratore di Fondormoli, svoltasi lo scorso 19 giugno, si è provveduto ad allineare le regole interne del Fondo all'intervenuta disciplina previdenziale.

Nella medesima occasione il citato Organo, tenendo in considerazione gli effetti della richiamata disposizione di legge e nel rigoroso rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio, ha deliberato che dal 1° ottobre 2019 al 30 settembre 2022, e comunque limitatamente al periodo di vigenza del DL 04/2019, di ridurre a 61 anni il requisito anagrafico (finora fissato a 62 anni) per richiedere l'assegno straordinario per il sostegno al reddito, fermi restando i venti anni di anzianità contributiva.

Riguardo alle modalità per accedere alla sopra menzionata prestazione, restano confermate le indicazioni contenute nelle circolari prot. 7/2016 e 10/2016, rispettivamente del 20 luglio 2016 e del 19 ottobre 2016, riportate in allegato per pronto riferimento.

Con specifico riferimento al modulo diffuso con la seconda Circolare citata, troverete in allegato la nuova versione, aggiornata con le intervenute novità.

Cordiali saluti

Il Presidente

Cesare Guidi



All./c.s.